



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA' CONNESSE REGISTRO IMPRESE DI TORINO

NOTA INFORMATIVA N° 3/2005

Oggetto: EXTRACOMUNITARI - NUOVO TESTO D.P.R. 394/1999 (come modificato dal D.P.R. 334/2004)

In data 25 febbraio 2005 è entrato in vigore il D.P.R. 18 ottobre 2004, n° 334, *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394, in materia di immigrazione"*.

Vengono qui affrontati gli argomenti che riguardano maggiormente questo Settore.

DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI (ART. 39 D.P.R. 394/1999, NUOVO TESTO)

L'art. 39 del D.P.R. 394/1999, come modificato dalla normativa in questione, dispone che la dichiarazione dei parametri economico finanziari viene rilasciata, ove richiesta, a stranieri che intendano operare come **soci prestatori d'opera di società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni**.

Da ciò consegue che **non** deve essere domandata la dichiarazione in questione da:

- coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d'opera di società costituite da meno di tre anni;
- coloro che vogliono ricoprire la carica di semplice socio o di amministratore di società.

In questi casi, come già in precedenza, si ha l'obbligo di produrre il certificato di iscrizione della società al Registro Imprese.

La disposizione in oggetto specifica inoltre i parametri finanziari di riferimento: essi si basano sulla disponibilità, in Italia, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. Naturalmente, si tratta dell'importo base che consente l'esercizio dell'attività.

Come già indicato dalla Circolare 3484/2000 del M.A.P., si tratta dell'astratta individuazione delle risorse necessarie, non contemplando la verifica del relativo possesso.

E' previsto infine che anche la dichiarazione in questione, come già era disposto per la dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, ha **validità di tre mesi** dalla data del rilascio.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DIVERSI DAL LAVORO AUTONOMO (ART. 14, D.P.R. 394/1999, NUOVO TESTO)

Lo straniero può svolgere attività di lavoro autonomo anche qualora sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per **motivi diversi**, quali

- motivi di lavoro subordinato
- motivi familiari
- ricongiungimento familiare, ingresso al seguito del lavoratore, motivi umanitari o integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (così come specificate dall'art. 32 commi 1bis e 1 ter del testo unico) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri

In questi casi l'attività può essere svolta senza necessità di convertire il permesso, naturalmente nel rispetto del periodo di validità del permesso stesso (art. 14, D.P.R. 394/1999, così come modificato dall'art. 13 D.P.R. 334/2004)

Il medesimo discorso vale anche nel caso di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

Infine, il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previa verifica della disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo.

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA E ALL'ARCHIVIO ANAGRAFICO (ARTT. 14 E 41 DEL D.P.R. 394/1999, NUOVO TESTO)

Viene disposto che le pubbliche amministrazioni che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di una certa attività di lavoro autonomo sono tenute a comunicare alla Questura ed all'Archivio Anagrafico dei lavoratori extracomunitari presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un **motivo diverso** da quello indicato sul relativo documento.

Si segnala che, sulla base di queste nuove indicazioni, si provvederà al più presto all'aggiornamento della *"Guida agli adempimenti di competenza della Camera di Commercio in merito agli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo"*.

Torino, 11 marzo 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Nicola